

PATTI SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO.

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1.1 Ad iniziativa del Comune di Ruvo di Puglia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2472-2497 bis del codice civile e dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è costituita la società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione **"RUVO SERVIZI S.r.l."** Società unipersonale.

1.2 La società, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, si può dotare di un Codice di Comportamento che regolamenti i rapporti tra la società ed il socio unico Comune di Ruvo di Puglia.

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale in Ruvo di Puglia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111/ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2019 e potrà essere prorogata con decisione del socio.

Articolo 4

Oggetto

4.1 Nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2472 e seguenti del codice civile, dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, e, nell'ambito di ogni altra normativa vigente od emananda, inerente la natura della società e gli scopi di seguito indicati, la società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia e potrà esercitarla esclusivamente per quelli ad essa dati in affidamento dal Comune di Ruvo di Puglia, quale Ente pubblico titolare del capitale sociale.

4.2 Essa non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto, nè con gara e non può partecipare ad altre società o enti, nè può in nessun caso agire in violazione delle regole di legge, in particolare quella di cui all'art.13 D.L. 4/7/2006 n. 233, come definitivamente convertito dalla legge 248 del 4/8/2006.

4.3 La società si avvale, ai fini della gestione dei citati servizi, anche della normativa vigente per l'esecuzione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità.

4.4 In particolare, a titolo meramente esemplificativo, la società provvede alla gestione dei seguenti servizi pubblici locali:

- 1) Assistenza anziani a domicilio o presso le Case di Riposo ove alloggiano;
 - 2) Servizio preparazione e distribuzione pasti per la mensa scolastica, per gli anziani assistiti a domicilio, presso la casa di riposo e/o di strutture residenziali e diurne a realizzarsi;
 - 3) Assistenza disabili per integrazione scolastica, assistenza disabili gestione semiconvitto, gestione servizi per la prevenzione del disagio minorile;
 - 4) Gestione asili;
 - 5) Gestione beni culturali, manifestazioni di uguale natura, monumenti e servizi turistici;
 - 6) Servizio lavanderia (domiciliare, Casa di riposo, ecc.); servizi scolastici (pulizia, cucina, con esclusione dei servizi di custodia);
 - 7) Servizio trasporto scolastico e disabili (utenti ex CPR);
 - 8) Gestione accertamento e riscossione tributi comunali (esclusi quelli che siano per legge riservati ad altri Enti e/o società);
 - 9) Gestione dei servizi di illuminazione votiva;
 - 10) Manutenzione e gestione di beni immobili e impianti sportivi comunali;
 - 11) Ogni servizio o attività comunque connessi all'espletamento dei servizi sin qui elencati;
 - 12) Ogni altro pubblico servizio che il Comune di Ruvo di Puglia dovesse ritenere di affidare alla società, nei limiti imposti dalla legge e con le modalità dalla stessa prescritte.
- 4.5 In tale ambito la società potrà sviluppare iniziative di studio e di ricerca scientifica, eseguire tutte le opere e fornire tutti i servizi relativi ai suddetti interventi, acquisire impianti tecnologici integrativi.

4.6 La società potrà inoltre compiere qualsiasi altra operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, che sia utile o necessaria per il solo conseguimento dell'oggetto sociale (che sia consentita dalla legge in relazione alla sua natura ed escluse tutte le attività dalla stessa vietate); inoltre, sempre al suddetto fine potrà prestare fidejussione, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali.

4.7 Come sopra precisato, l'ambito operativo della società è il territorio del Comune di Ruvo di Puglia.

4.8 I rapporti fra il Comune e la società, ai fini della gestione dei servizi, sono regolati dalle norme comunitarie nazionali, regionali e dai regolamenti previsti dal presente statuto.

Articolo 5

Qualità del socio

5.1 La società è a totale partecipazione pubblica ed il Comune di Ruvo di Puglia ne è unico socio.

Articolo 6

Obblighi del socio

6.1 Il socio si impegna per l'intero periodo di partecipazione alla scrupolosa osservanza delle norme portate dalle sopra richiamate disposizioni di legge nonché di ogni altra emananda normativa, del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali ed a partecipare alla attività della società.

6.2 E' fatto divieto di alienare le proprie quote.

Articolo 7

Associazione di nuovi soci.

7.1 Non è ammessa la partecipazione di altri soci.

TITOLO III

DEL PATRIMONIO SOCIALE E DELLA GESTIONE ECONOMICA

Articolo 8

Il capitale sociale. Diritto al voto.

Il capitale sociale è determinato in euro 70.400,00 (settantamilaquattrocento e zero centesimi) ed è totalmente posseduto dal Comune di Ruvo di Puglia. Per il diritto di voto si richiama l'art. 2479 c.c..

Articolo 9

Riserva legale

9.1 La riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale di una percentuale non inferiore a quella stabilita dalla legge degli utili netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la riserva stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

9.2 La riserva, se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

Articolo 10

Bilancio: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

10.1 Alla fine di ogni anno solare l'Organo amministrativo predispose, osservate le disposizioni di legge e quelle del presente Statuto, il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

10.2 Gli utili netti, dedotta la quota di riserva legale e quanto necessario a coprire le eventuali perdite di precedenti esercizi, vengono attribuiti al socio, salvo che l'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, deliberi degli speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o di altre destinazioni, sempre nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 11

Aumento o diminuzione del capitale sociale

11.1 Il capitale sociale può essere ridotto, oltre che per

perdite, nei soli casi previsti dalla legge; resta fermo l'obbligo del limite minimo previsto dalla legge per le S.R.L..

11.2 L'aumento del capitale sociale può essere deliberato nei modi e termini di cui alla legislazione vigente.

TITOLO IV
DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12
Amministratori

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da un Amministratore Unico.

12.2 Gli amministratori devono essere dotati di particolari specifiche competenze ed esperienze nonché dei requisiti di professionalità ed onorabilità.

Articolo 13

Durata della carica, revoca, cessazione

13.1 Gli amministratori restano in carica tre anni.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere revocati per giusta causa.

13.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

13.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio ne viene a mancare uno gli altri provvedono a sostituirlo; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

13.3.3 Se viene meno la maggioranza degli amministratori si applica l'art. 2386 c.c..

Articolo 14

Presidente e Amministratore delegato

14.1 Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un amministratore delegato i cui poteri saranno individuati ai sensi dell'art. 17.2 e comunque contenuti nei limiti di legge e può eleggere un Vice Presidente.

14.2 La nomina di un segretario può avvenire anche al di fuori dei componenti il Consiglio.

Articolo 15

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

15.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.2.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

15.2.2 Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assi-

curare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

15.2.3 I consiglieri hanno due giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni due e non superiore a giorni cinque. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

15.2.4 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

15.2.5 La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro il termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

15.2.6 Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

15.3 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

15.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

Articolo 16

Adunanze del consiglio di amministrazione

16.1 Nei casi in cui non si segua la procedura di consultazione scritta di cui al precedente punto 15.2, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza

e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

16.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi ed il revisore, se nominati.

16.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

16.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, e trasmesso al Sindaco con cadenza mensile.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni e necessari per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati per legge alla decisione del socio.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina un amministratore delegato, al quale spettano i poteri stabiliti nella delibera di nomina, da determinarsi secondo quanto stabilito dalla legge e nei limiti dalla stessa previsti. Si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c..

17.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di at-

ti, determinandone i poteri.

Articolo 18

Rappresentanza

18.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente provvede inoltre a:

- a) convocare su deliberazione del Consiglio e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dal socio o dal Consiglio di Amministrazione;
- d) accertare che si operi in conformità degli interessi della società;
- e) promuovere ogni iniziativa utile alla diffusione delle attività della società, sviluppando ad ogni livello le relazioni politiche, sindacali e finanziarie, per la massima valorizzazione delle attività sociali.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri spettanti al Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

18.2 La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta anche all'amministratore delegato nei limiti della delega e all'amministratore unico.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spettano i compensi nella misura determinata dal socio tenuto conto dell'entità delle relative prestazioni e comunque nei limiti delle disposizioni previste dalla Legge.

Articolo 20

Organo di controllo

La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Articolo 21

Composizione e durata

21.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal socio, in occasione della nomina dello stesso collegio.

21.2 Possono essere nominati sindaci i soggetti che siano in possesso dei requisiti di legge, anche in riferimento a quanto previsto dal successivo art. 24.2.

21.3 I sindaci sono nominati dal socio. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.4 I sindaci sono rieleggibili.

21.5 Il compenso dei sindaci è determinato dal socio all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 22

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Le cause di ineleggibilità e di decadenza sono quelle previste dalla legge.

Articolo 23

Cessazione dalla carica

23.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del socio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

23.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di anzianità di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24

Competenze e doveri del collegio sindacale

24.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c..

24.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti, e trasmesso al Sindaco con cadenza mensile; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

24.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

24.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 16, comma 6 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Decisioni del socio

25.1 Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopone alla sua approvazione.

25.2 In ogni caso sono riservate alla competenza del socio:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Inoltre, il socio:

1) esamina preventivamente gli schemi dei regolamenti dei servizi gestiti dalla società;

2) adotta i regolamenti interni:

a) per disciplinare la gestione organizzativa della società;

b) per stabilire i criteri di scelta e di utilizzo dei lavoratori dei progetti per gli LSU e LPU;

3) adotta ogni altro atto finalizzato all'esercizio del "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, come anche disciplinato dal successivo art. 35.

Articolo 26

Diritto di voto

Ha diritto di voto solo il Comune di Ruvo di Puglia.

Articolo 27

Assemblea

27.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 25.2 lettere d), e), f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori, sono di esclusiva competenza assembleare.

27.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

27.3 L'assemblea viene convocata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti

legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

27.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 28

Svolgimento dell'assemblea

28.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

28.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

28.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 27.4) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 29

Deleghe

29.1 Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella

delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

29.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

29.3 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, nè ad ogni altro soggetto per il quale vi sia divieto di legge.

Articolo 30

Verbale dell'assemblea

30.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

30.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato. Ciascuno deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del socio.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del presente comma. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

30.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza del socio unico Comune di Ruvo di Puglia.

Articolo 32

Bilancio e utili

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato al socio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

33.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea,

all'uopo convocata entro trenta giorni, non delibere le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

33.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

33.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- il compenso dei liquidatori.

Articolo 34

Clausola compromissoria

34.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il socio e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

34.2 L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

34.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

34.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

34.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

34.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

34.7 La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera del socio unico.

Articolo 35

Controlli vigilanza e coordinamento

35.1 Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 (come modificato dal D.L. n. 269/2003), il Comune di Ruvo di Puglia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Pertanto, con indicazione esemplificativa e non tassativa, al Comune è riconosciuto:

- il potere di elaborare direttive sulla politica aziendale;
- un ruolo propulsivo nei confronti dell'organo amministrativo consistente in proposte di iniziative attuative del contratto di servizio;
- il diritto alla formulazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- il diritto di veto su deliberazioni o iniziative assunte dall'organo amministrativo in modo difforme dal contenuto delle proposte.

Inoltre, è riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti inerenti il contratto di servizio.

Al fine di cui sopra, l'organo amministrativo deve inviare all'Ente, semestralmente, una relazione qualitativa-quantitativa dell'attuazione dei servizi vistata dal Collegio Sindacale, se nominato. Tale relazione deve comprendere i dati relativi a tutti i servizi, indicandone l'entità delle varie categorie degli utenti, le unità di misura, le spese ed i ricavi e le significative variazioni del personale adottate in ottemperanza al regolamento delle assunzioni adottato dalla società ed ogni altra notizia relativa ai servizi.

Detta relazione sarà oggetto di esame da parte del competente Organo Comunale, previa l'acquisizione, da parte di quest'ultimo, di parere dell'organo di controllo comunale e dei Dirigenti di settore.

35.2 Eventuali rilievi vanno comunicati all'organo amministrativo e di controllo della società, se nominato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della detta relazione.

35.3 Gli amministratori dovranno avere cura di predisporre con cadenza triennale un bilancio di previsione dell'attività di gestione in cui venga evidenziato il prevedibile risultato di esercizio.

35.4 L'Amministrazione Comunale verifica i risultati della gestione societaria con riferimento alla congruenza della stessa rispetto alle direttive e agli indirizzi eventualmente impartiti dagli organi di governo. In ipotesi di accertata violazione ovvero di risultati di gestione negativi o comunque pregiudizievoli degli interessi dell'Ente, gli amministratori della società dovranno essere invitati a fornire chiarimenti nel termine di quindici giorni.

Valutate le controdeduzioni e salvo quanto previsto dall'art. 13, il competente organo comunale può impartire le necessarie direttive ovvero procedere alla revoca degli amministratori.

35.5 Il competente organo comunale può fornire anche indicazioni specifiche sulle priorità gestionali e sulle modalità

di esercizio dell'attività societaria, al fine di consentire un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'Ente Locale sulle singole prestazioni gestite; richiedere la modifica e/o l'integrazione dei regolamenti interni adottati dalla società (di cui appresso); richiedere apposita informativa inerente gli eventuali scostamenti dai risultati evidenziati nei bilanci di previsione.

35.6 Per meglio definire ed integrare i principi e le prescrizioni contenuti in questo articolo, anche sulla base della progressiva esperienza gestionale, potranno essere elaborati dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea appositi regolamenti che in nessun caso, però, violino il principio dell'assoluta dipendenza della società dall'Ente Comunale, nè quelli contenuti nelle disposizioni di legge.

Articolo 36

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di società e di società a totale capitale pubblico in quanto applicabili.

Firmato: Francesco Biga - Roberto Berardi Notaio (L.S.).